



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia  
relativo al  
procedimento disciplinare n. 21 S-2020 nei confronti del tesserato Andrea Fazioli

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

### premess

- che a seguito di rapporto informativo del Direttore del Golf Club Le Fonti, signor Andrea Gatti, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Andrea Fazioli (tessera FIG n. 168611) per l'illecito che egli avrebbe commesso in occasione del "Campionato Sociale Assoluto 2020", svoltosi presso il Golf Club Le Fonti il 25-26 luglio 2020;

- che nel "rapporto informativo" si riferisce:

i) che il sig. Andrea Fazioli, prima della chiusura della prima giornata di gara del campionato sociale assoluto 2020, telefonava alla Segreteria del Circolo comunicando di avere rilevato un errore sul proprio score alla buca 18, dove figurava riportato il risultato di 4 colpi anziché quello effettivo di 5 colpi; nell'occasione, egli ricostruiva la buca al telefono a dimostrazione dell'errore così segnalato;

ii) che, attualmente, ai giocatori non è possibile verificare il risultato conseguito subito dopo la fine della gara sugli schermi a video del Circolo, poiché gli stessi non vengono messi in funzione: ciò nel rispetto delle precauzioni correlate alla pandemia Covid-19 al fine di evitare assembramenti;

iii) che, pertanto, il signor Fazioli ha potuto verificare il proprio risultato solo controllando i dati pubblicati sul gestionale Ges-Golf: pubblicazione che, però, non avviene immediatamente dopo il termine della gara;

iv) che il giocatore è stato squalificato secondo la regola 3-3b 3 ma che, ciò nonostante, il Comitato di Gara, preso atto della buona fede del giocatore desumibile dalla sua tempestiva autodenuncia, ha avanzato la "richiesta di non procedere con provvedimenti sanzionatori gravi verso il giocatore, visto quanto sopra esposto in termini comportamentali e di tempestività della denuncia";

- che al rapporto informativo è stata allegata copia dello score del tesserato Andrea Fazioli;

- che l'infrazione descritta nel rapporto informativo non ha alcuna connotazione dolosa, essendo dipesa da mera negligenza nel controllo, non attento, dello score a fine gara, prima della sua sottoscrizione e della sua consegna: ciò che non esclude - comunque - la configurazione dell'illecito, sia pure sotto un profilo meramente colposo;

- che, pertanto, al signor Andrea Fazioli è stato contestato di avere sottoscritto e consegnato uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo;

- che con comunicazione mail datata 29 luglio 2020 il tesserato Andrea Fazioli ha richiesto l'emissione del decreto sanzionatorio, secondo quanto a lui prospettato nel provvedimento ex art. 42 del regolamento di Giustizia;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, preso atto della richiesta del tesserato

CON IL PRESENTE DECRETO

commina al tesserato Andrea Fazioli (tessera FIG n. 168611) la sanzione della ammonizione; avverte altresì il tesserato che in caso di ulteriori infrazioni potranno essere comminati provvedimenti disciplinari più gravi.

Bologna, 30 luglio 2020

Avv. Giorgio Vaselli  
Giudice Sportivo Territoriale  
per l'Emilia Romagna - Marche